

I Commissione consiliare permanente del 10 settembre 2024

Presidenza

Presidente Giuseppe Sommese (Azione - Per)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore 15.00, la I Commissione consiliare permanente, presieduta dal Presidente Giuseppe Sommese, è stata convocata presso la sede del Consiglio regionale - centro direzionale, isola F/13, Sala riunioni, sita al piano 3°, per discutere il seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) **Proposta di regolamento** recante: "Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania". Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 240 del 29 agosto 2024. **Reg. Gen. n. 388 – Esame**;
- 4) Elenchi delle candidature finalizzate **alla nomina** dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti Parco regionali e Riserve Naturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 – **Parere** previsto dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17;
- 5) **Varie ed eventuali.**

Assistono ai lavori il dirigente del Settore Commissioni, Studi, Informazione, Comunicazione dott. Alfredo Aurilio e il funzionario verbalizzante di posizione organizzativa dott. Francesco Liguori.

La seduta ha inizio alle ore 15.15.

PRESIDENTE (Sommese): Buongiorno colleghi. Verificato il numero legale per la validità della seduta di Commissione, dichiaro aperta la seduta odierna. Procedo alla lettura dell'ordine del giorno.

PUNTO 1

Approvazione verbale seduta precedente

PRESIDENTE (Sommese): Si tratta del processo verbale n. 48 relativo alla seduta del 5 settembre 2024. In assenza di obiezioni e/o osservazioni, il verbale è dato per letto e approvato.

La Commissione approva.

PUNTO 2

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE (Sommese): Non vi sono comunicazioni.

PUNTO 3

Proposta di regolamento recante: "Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania". Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 240 del 29 agosto 2024. **Reg. Gen. n. 388 – Esame**

PRESIDENTE (Sommese): Il provvedimento in parola è composto da ventotto articoli ripartiti in quattro titoli ed è finalizzato a disciplinare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale. Nel merito del contenuto normativo della proposta – ho sintetizzato i vari titoli in una breve descrizione, così ci rendiamo tutti conto del senso di questo testo regolamentare – nel Titolo I sono sanciti i principi generali della materia. In particolare, il regolamento, nel rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione espresso nell'art. 66 dello Statuto regionale, definisce i principi e i criteri di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio, ai sensi della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11, come recentemente modificata dalla L.R. 8/2024, nonché in conformità alle disposizioni della L.R. 2/2021. Inoltre, il regolamento si coordina con le previsioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della

capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, a norma del quale *“Le Regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.”* Le norme del Titolo II sono suddivise in quattro capi. Nel Capo I sono istituiti gli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico che sono: l’Ufficio di Gabinetto e la Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale, gli Uffici per ciascuno dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, gli Uffici per ciascuno dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e l’Ufficio per il Rappresentante dell’Opposizione. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale, altresì, del portavoce, a norma dell’art. 6 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di informazione e comunicazione). Dall’art. 4 all’art. 9 del regolamento sono declinate le funzioni e le attività ascritte a tali uffici. A ciascuno di essi è preposto un responsabile, individuato da ciascun titolare dell’organo politico con il quale si instaura un rapporto di natura fiduciaria, che assicura il presidio delle attività demandate dal regolamento, coordina il personale assegnato all’Ufficio e definisce gli obiettivi annuali e/o di periodo del suddetto personale con valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, in conformità alle previsioni del sistema di misurazione e valutazione della performance. Nel Capo II (artt. 10-17) è, *in primis*, disciplinata la composizione degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale, ai quali possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato nel ruolo del personale del Consiglio da almeno due anni, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale e di altre pubbliche amministrazioni, nonché dipendenti a tempo indeterminato di cui all’art. 46, co. 2, della L.R. 26 luglio 2002, n. 15

(Legge finanziaria regionale per l’anno 2002). Agli articoli 11 e 12 sono, poi, analiticamente disciplinati i requisiti per rivestire la funzione e il ruolo di responsabile dell’ufficio di diretta collaborazione e nelle norme successive sono, inoltre, contemplate le procedure per l’individuazione e l’assegnazione del personale agli uffici in parola, nonché la durata dell’assegnazione medesima, che è fissata dall’organo richiedente e che, in ogni caso, naturalmente non può eccedere la durata della carica politica ricoperta. Il Capo III (artt. 18-19) è dedicato al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione. La normativa ricalca quella contenuta nell’art. 23, co. 12 *ter*, della L.R. 1/2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui, nelle more dell’introduzione di una specifica disciplina contrattuale (come stabilito nell’art. 14 del d.lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) per il personale in questione tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento onnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale emolumento, che remunera anche la disponibilità a orari disagiati, nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. In coerenza con quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del D.L. 44/2023, è, altresì, fissato l’emolumento accessorio onnicomprensivo spettante ai responsabili degli uffici, in considerazione dei compiti previsti dal regolamento di organizzazione ed effettivamente espletati. Il Capo IV, rubricato *“Norma*

finanziaria”, comprende un unico articolo, ovvero l’art. 20, che al comma 1 statuisce che *“All’attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nel limite delle risorse del bilancio del Consiglio regionale determinato dall’art. 65, comma 9, della legge regionale n. 5 del 2021 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021)*. Il Titolo III è dedicato agli uffici dei gruppi consiliari. In particolare, gli artt. 21-26 della proposta di regolamento concernono la composizione di tali uffici, le funzioni e le attività ad essi demandate, le modalità di reclutamento del personale e la correlata procedura di assegnazione, nonché il trattamento economico accessorio spettante al personale medesimo e ai coordinatori dei Gruppi consiliari. Nel titolo in commento è correttamente evidenziato che le spese dei Gruppi consiliari devono essere contenute nei limiti di budget prescritti dall’articolo 5 della L.R. 24 dicembre 2012 n. 38, in applicazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Infine, il Titolo IV, in attuazione dell’art. 2, comma 5, L.R. 11/2022 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche, stabilisce che dalla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento normativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), cesseranno di avere efficacia i disciplinari relativi agli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli Organi politici del Consiglio regionale e agli Uffici dei Gruppi consiliari, approvati con delibere dell’Ufficio di Presidenza nn. 22 e 23 del 29 aprile 2021, che attualmente regolano la materia oggetto di disamina. Abbiamo terminato questa breve descrizione di quelli che sono i titoli e le norme che costituiscono la proposta di regolamento all’esame della Commissione. C’è qualcuno che

vuole intervenire, anche per proporre un metodo di lavoro, eventualmente per ragionare insieme, essendo questa una materia che riguarda l’intero Consiglio regionale? Io direi di provare a coinvolgere tutte le forze politiche del Consiglio, di maggioranza e opposizione, e addivenire ad un testo che possa trovare una larga condivisione. Magari il metodo di lavoro potrebbe assumere la forma, esprimersi, cioè, attraverso l’istituzione di una Sottocommissione che possa lavorare, in tempi stretti, ai fini della definizione di un testo normativo elaborato e sostenuto da tutti i gruppi consiliari e procedere in questa direzione. Collega Nappi, prego.

NAPPI (Lega-Campania): Grazie Presidente. Penso che gli uffici abbiano compiuto un lavoro interessante per dare una base di lavoro agli organismi, che sono quelli interessati, perché è una questione che riguarda direttamente la vita delle strutture politiche e anche degli organismi, che sono costituiti all’interno del Consiglio regionale. È un lavoro che andrà ad essere analizzato, valutato, verificato in tutti i suoi profili, anche perché deve essere adeguato, come ci ha insegnato la Corte costituzionale, a quelle che rappresentano le specificità e le esigenze proprie di ciascun Consiglio regionale. Credo che vada sviluppato oggi, se ci sono le condizioni, un ragionamento di carattere preliminare, cioè chiarire se si tratta di una fattispecie che rientri nell’articolo 38 dello Statuto regionale, disposizione la quale prevede che il Consiglio debba adottare e modificare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il Regolamento Interno del Consiglio, trattandosi esattamente di un segmento di questa specifica materia. Dopodiché, siccome non siamo in grado, presumo, di sviscerare un testo così articolato come questo in un attimo e, soprattutto, di farlo in questa fase plenaria, prendendo spunto da altre esperienze comuni che abbiamo svolto presso altre Commissioni, per esempio mi viene in mente la legge urbanistica, potremmo istituire una Sottocommissione nella quale si possano affrontare tecnicamente i profili di carattere specifico sottesi al provvedimento oggetto di

esame e poi, naturalmente, riportare alla Commissione, nella sua interezza, il lavoro preliminare, anche per accelerare, da un lato, e per superare magari questioni più prettamente tecniche, che potrebbero semplicemente allungare i tempi dei lavori della Commissione e, dunque, immaginavo che potesse essere una soluzione giusta quella di avere la presenza nella Sottocommissione dei Consiglieri che sono interessati e disponibili a farlo. Questa è una tipica vicenda in cui non c'è un interesse di parte, ma semplicemente l'interesse è che funzioni tutto per il meglio e che le strutture siano adeguate alle esigenze non facili dei Consiglieri regionali. La Sottocommissione dovrebbe avere anche la presenza di componenti che, forse più degli altri, conoscono l'andamento delle attività e le modalità di funzionamento delle varie strutture di supporto degli organi politici, per esempio, quindi, avere persone indicate direttamente dai Consiglieri che magari conoscono già il lavoro e l'operatività delle singole strutture e che, pertanto, possano manifestare in termini sia teorici di competenza che pratici un loro indirizzo e utilità rispetto al lavoro che andiamo ad eseguire, in modo da tradurre questa base di lavoro in un percorso definitivo che in Commissione potrà essere concordemente licenziato. Grazie.

PRESIDENTE (Sommese): Provo a sintetizzare la proposta di istituire una Sottocommissione che ci dia una mano, essendo questa una materia molto tecnica e, quindi, anche con l'ausilio delle strutture amministrative, provare a lavorare insieme per definire, in maniera più rapida ed efficiente, tutto il corpo normativo e, poi, arrivare in Commissione con un testo che abbia già una larga condivisione, essendo un regolamento che disciplina una materia che concerne la vita del Consiglio regionale, quindi, di tutti i Consiglieri di maggioranza e opposizione. Inoltre, provo a tradurre, mi corregga il collega se ho inteso bene o male, occorre approfondire la questione giuridica inerente alla individuazione della disposizione statutaria nel cui ambito di applicazione ricondurre la fattispecie in oggetto,

ovvero se sia corretto o meno richiamare l'articolo 38 dello Statuto e in tal caso, quindi, procedere nella direzione di conseguire una maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio regionale, conformandoci alla menzionata norma. Lo scopo è di provare a lavorare insieme e produrre un testo che sia largamente condiviso. Ci sono altre richieste di intervento? No. La Commissione è d'accordo in merito a questo *modus operandi* che abbiamo tracciato? Se siamo tutti d'accordo, direi di procedere in questo modo e far pervenire i nominativi per ciascun Gruppo consiliare o, comunque, per chi è interessato a partecipare a tale Sottocommissione, magari entro domani alle ore 13:00. Invierò oggi, con l'ausilio della struttura, una specifica nota ai Gruppi consiliari e ai componenti della Commissione, invitando a trasmettere entro domani alle ore 13:00 i nominativi dei Consiglieri che intendano partecipare alla sottocommissione. Siete, quindi, d'accordo?

La Commissione approva all'unanimità.

PUNTO 4

Elenchi delle candidature finalizzate **alla nomina** dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti Parco regionali e Riserve Naturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 – **Parere** previsto dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17

PRESIDENTE (Sommese): L'articolo 11 della L.R. 1° settembre 1993, n. 33 prevede che i Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti Parco regionali e Riserve Naturali istituiti dalla Regione Campania siano formati da tre componenti, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due dal Consiglio regionale. La struttura amministrativa ha verificato che tutti i candidati possiedono i requisiti formali per concorrere alle nomine in oggetto, in particolare l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali

dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE); i candidati hanno, altresì, presentato l'autocertificazione ex art. 47 del D.P. 445/2000, nella quale attestano di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità contemplate dalla normativa vigente in materia. In pratica, la Commissione prende atto che le candidature, che sono pervenute, sono conformi ai criteri di selezione e ai requisiti delineati dalla legge. Se siamo d'accordo, possiamo procedere alla votazione del parere, che riveste carattere meramente formale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

La Commissione approva all'unanimità.

PRESIDENTE (Sommese): Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta.

I lavori terminano alle ore 15.30.

Visto

Il Funzionario P.O.

Dott. Francesco Liguori